



Firenze, 21 settembre 2018

Al Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi
e Politiche Giovanili
D.ssa Luana Nencioni

SEDE

PG 299526/2018

PA/2939/1

Oggetto: **Appalto servizi bibliotecari e archivistici – Revisione prezzi.**

Con nota inviata via e-mail in data 23.8.2018 (ns. prot. del 24.8.2018), veniva richiesto a questa Avvocatura un parere relativamente all'istanza di revisione prezzi presentata dall'Ati Co&So-Coopculture-Palinsesto, alla luce dell'art.3 del contratto stipulato con l'Amministrazione per la ripetizione dell'appalto dei servizi bibliotecari e archivistici del Comune di Firenze.

In particolare, veniva richiesto se fosse possibile accogliere l'istanza dell'Ati appaltatrice volta ad ottenere sia l'adeguamento Istat annuale (periodo luglio 2017/luglio 2018), che l'aumento del costo del lavoro conseguente agli scatti contrattuali intervenuti dopo la stipula della ripetizione del servizio.

*

La vicenda di cui si discute è nota, in quanto sulla stessa questo Ufficio si è già espresso con parere PA/2851/1, prot.168063 del 25.5.2017, all'esito del quale codesto Ufficio è addivenuto all'iscrizione nel contratto di ripetizione del servizio del succitato art.3 "Revisione del prezzo", a norma del quale:

"La Stazione appaltante potrà riconoscere, su richiesta dell'appaltatore e previa istruttoria, una revisione del prezzo, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, basata sull'indice ISTAT e/o sull'aumento contrattuale dei contratti di lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali. Resta inteso che in caso di ritardo nella pubblicazione delle tabelle

ministeriali, gli aumenti saranno riconosciuti fin dalla vigenza degli stessi contratti, tramite documentazioni ufficiali, che saranno poi verificate al momento della pubblicazione stessa. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di diminuire il monte ore complessivo del servizio affidato o di recedere dal contratto e in tal caso l'affidatario si obbliga a mantenere il servizio per almeno 6 mesi per permettere l'espletamento delle procedure di gara."

Con il succitato parere, le cui conclusioni qui si ribadiscono, questo Ufficio richiama il parere ANAC n.25/09 del 16.7.2009, di cui si riporta per comodità il seguente estratto:

"...Nel caso di specie la stazione appaltante ha effettuato la rivalutazione tenendo conto, oltre che del FOI, anche dell'aumento del costo del lavoro, così come desumibile dalle tabelle del Ministero del Lavoro, dopo avere quantificato esattamente l'incidenza del costo del lavoro sull'offerta dell'impresa ed il costo orario applicato.

Da quanto emerge dalla nota, pare infatti che il dirigente responsabile abbia effettuato un'istruttoria accurata che ha consentito di individuare la quota del prezzo determinata dal costo del fattore produttivo lavoro, cui è stata applicata la revisione in ragione dell'aumento del costo del lavoro e quella, residuale, riferita ai costi generali di contratto, rivalutata in ragione dell'indice FOI.

In tal modo si è evitato di rivalutare due volte, secondo indici diversi, le diverse componenti del prezzo e, al contempo, si è cercato di mantenere l'equilibrio del sinallagma contrattuale..."


*

Alla luce di quanto sopra, confermando quanto già espresso nel parere PA 2851/1 del 25.5.17, si conclude nel senso della possibilità di accogliere le richieste di revisione prezzi avanzate dall'Ati appaltatrice, volte a conseguire sia l'aumento annuale Istat, che l'aumento del costo del lavoro relativo agli scatti contrattuali successivi alla stipula del rinnovo, a condizione che, come indicato da Anac nel succitato parere, il costo del lavoro non benefici di una doppia rivalutazione: a tal fine, in sede istruttoria dovrà essere scissa la componente del costo del lavoro, da rivalutare solo in base alle tabelle ministeriali, dalle altre componenti di costo, le quali soltanto saranno da rivalutare secondo Istat.

**

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, si porgono cordiali saluti.

Avv. Andrea Sansoni



Avv. Debora Pacini



COMUNE DI
FIRENZE